

Allegato n.01:

- Oggetto: -LEA C13 anno 2016) - S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 del Reg. 882/04) anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale-

Titolo: *Indicazioni operative riguardo le modalità per il rilascio dei riconoscimenti CE per stabilimenti di produzione di alimenti di cui al Regolamento CE n. 853/2004*

INDICE

- 1 – Introduzione
- 2 – Scopo
- 3 – Campo di applicazione
- 4 – Processo di riesame e aggiornamento del documento
- 5 – Ruoli e Responsabilità
- 6 – Risorse umane e strumentali necessarie
- 7 – Indicazioni operative per la gestione delle attività
- 8 – Comunicazione

1 – Introduzione

Il rilascio dei riconoscimenti CE per stabilimenti di cui alle categorie di attività del Regolamento CE n. 853/2004, avviene da parte dei Comuni, come previsto dalla Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”, così come modificata dalla Legge regionale 19 novembre 2001, n. 58.

La nota ministeriale prot. 28408_P_03/10/2008 riporta la necessità di rendere definitivo il riconoscimento degli stabilimenti riconosciuti CE, solo al termine di un periodo di attività dello stabilimento nel corso del quale è possibile procedere alla valutazione dell’attività di lavorazione e di implementazione delle procedure di piano di autocontrollo, nonché di produzioni di dati ed evidenze per la validazione dello stesso piano dal parte dell’OSA. Durante detto periodo il possesso del riconoscimento rilasciato dall’autorità comunale allo stabilimento è da ritenersi condizionato alle citate valutazioni.

2 – Scopo

Aggiornamento delle procedure di riconoscimento CE per stabilimenti di produzione di alimenti di cui al Regolamento CE n. 853/2004 che operano nel territorio di competenza delle Aziende UU.SS.LL toscane a seguito delle modifiche introdotte dai Regolamenti comunitari in materia di igiene degli alimenti ed il raggiungimento dell’obiettivo delle recenti disposizioni ministeriali in materia di riconoscimenti condizionati.

3 – Campo di applicazione

Stabilimenti che hanno presentato istanza ai sensi del Regolamento 853/2004. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa procedura gli stabilimenti che presentano istanza per riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004;

4 – Processo di riesame e aggiornamento del documento

Contestuale all' aggiornamento del Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare della Regione Toscana, con diffusione degli aggiornamenti della normativa e delle linee guida comunque entro il termine previsto per l’entrata in vigore.

Allegato n.01:

- Oggetto: -LEA C13 anno 2016) - S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 del Reg. 882/04) anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale-

5 – Ruoli e Responsabilità

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Aziende UUSSLL Toscane : rilascio parere a seguito di sopralluogo ispettivo effettuato da parte del personale addetto;

Medico veterinario appartenente alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare: responsabile dell'attività di controllo ufficiale ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine dell'ottenimento da parte dell'impresa alimentare richiedente del numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004;

Tecnico della prevenzione appartenente al Dipartimento delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; coadiuva il medico veterinario individuato per l'esecuzione dell'attività di controllo ufficiale ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine dell'ottenimento da parte dell'impresa alimentare richiedente del numero di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004;

6 – Risorse umane e strumentali necessarie

Definite e descritte nel piano di lavoro annuale a disposizione della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Azienda USL Toscana coinvolta nel processo di rilascio dei riconoscimenti CE per stabilimenti di produzione di alimenti di cui al Regolamento CE n. 853/2004

7 – Indicazioni operative per la gestione delle attività di rilascio dei riconoscimenti CE

- ⌚ La presentazione dell'istanza per il riconoscimento CE da parte dell' OSA avviene presso il SUAP competente per territorio.
- ⌚ All'istanza viene allegata la documentazione prevista dal relativo endoprocedimento SUAP, di cui la scheda 7 dell'allegato A della DGRT n. 371/2002 costituisce linea di indirizzo.
- ⌚ Il personale appartenente alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL procede al sopralluogo sullo stabilimento e il Responsabile di U.F provvede al rilascio del parere al quale, se favorevole, segue il rilascio da parte del Comune di un atto di riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004 CE.
- ⌚ L'atto di riconoscimento citato al punto precedente sarà condizionato all'esito di successive verifiche da effettuarsi da parte della Azienda USL sull'attività produttiva e sulla idoneità dell'autocontrollo. Il riconoscimento diventa quindi definitivo trascorsi 90 giorni dall'emanazione dell'atto di riconoscimento , se non si riscontrano motivi contrari in ambito delle verifiche citate da effettuarsi in ambito del controllo ufficiale programmato.
- ⌚ È possibile concedere un ulteriore periodo di 90 giorni nel caso si riscontrino necessità di adeguamenti;
- ⌚ L'atto di riconoscimento può quindi riportare il riferimento che l'atto stesso diventa definitivo automaticamente trascorsi 180 giorni (90+90), salvo non pervenga parere contrario da parte dell'Azienda USL. Il Responsabile della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Azienda USL comunque invierà al Comune entro i 180 giorni una comunicazione attestante la conformità della struttura.
- ⌚ Il Comune, come sopra descritto, procederà quindi al rilascio di un unico atto, la diversità del tipo di riconoscimento dello stabilimento figurerà sul Sistema S.Inte.S.I.Strutture (NSIS). Lo stabilimento verrà

Allegato n.01:

- Oggetto: -LEA C13 anno 2016) - S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 del Reg. 882/04) anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale-

infatti inserito nel Sistema da parte della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Azienda USL inizialmente riportando un status autorizzativo condizionato, successivamente trascorsi 90 o 180 giorni con esiti favorevoli delle visite di controllo ufficiale verrà riportato lo status definitivo.

Tariffa di competenza regionale da applicare per le procedure

Dette tariffe sono da considerarsi a copertura delle spese regionali di organizzazione, programmazione e verifica dei controlli ufficiali e di tutte le attività regionali necessarie per il mantenimento in lista degli stabilimenti riconosciuti.

A tal fine all'istanza di riconoscimento ed a quelle di volturazione della ragione sociale dovrà essere allegata la ricevuta del versamento, su conto corrente postale n° 1503 intestato alla Regione Toscana, della rispettiva somma come riportato nella **tabella 1** (come previsto dalla scheda 5 della DGRT n. 371/2002, aggiornata con la maggiorazione ENPAV 2% e tradotta in euro come riportata nella circolare prot. 105/6343/05.04.07 del 24 marzo 2003 dell'Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana).

Detta tariffa di competenza regionale è unica indipendentemente dal numero di categorie di attività delle differenti sezioni dell'allegato III del Regolamento CE n. 853/2004, per cui viene chiesto il riconoscimento e non è nuovamente dovuta in caso di ampliamento di categoria di attività successiva al riconoscimento CE. Sono invece fatti salvi i diritti sanitari di cui al tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti della prevenzione delle Aziende UUSL, per gli eventuali sopralluoghi necessari.

Sia i citati diritti di competenza della Azienda USL che la tariffa regionale vengono versati una sola volta al momento della presentazione dell'istanza, non devono essere nuovamente versati con il divenire definitivo dell'atto di riconoscimento trascorso il periodo di 90 o 180 giorni. Trattasi infatti di unico procedimento autorizzativo.

8 – Comunicazione

Il Sistema S.Inte.S.I.S. assicura il livello di comunicazione necessario tra le autorità competenti (Ministero Salute, Regione, Aziende UUSL);

Le presenti indicazioni sono diffuse all'utenza e alle parti interessate almeno tramite le sottoelencate modalità:

Per l' Autorità Competente della Regione Toscana:

Pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana – sezione Servizio Sanitario Regionale, ambito sicurezza alimentare-;

Per l'Autorità Competenti Territoriali toscane: s

- Ⓟ Pubblicazione sul sito internet delle Aziende UUSL. toscane – sezione Dipartimento di Prevenzione;
- Ⓟ Distribuzione di materiale informativo presso i punti di accoglienza dell'utenza delle UU.FF. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Allegato n.01:

- Oggetto: -LEA C13 anno 2016) - S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 del Reg. 882/04) anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale-

<p>8 – PRODOTTI DELLA PESCA</p>	<p>EURO 516,46 + 10,33 (2% ENPAV)</p> <p>TOTALE 526,79</p>
<p>9 – LATTE CRUDO E DERIVATI</p> <p>CENTRI DI RACCOLTA E DI STANDARDIZZAZIONE DEL LATTE AI SENSI DEL DPR 54/97:</p> <p>secondo il quantitativo di latte raccolto e/o standardizzato annualmente presso il centro</p>	<p>⌚ entro 50.000 litri: EURO 77,47 + 1,55 (2% ENPAV) TOTALE EURO 79,02</p> <p>⌚ da 50.001 a 100.000 litri EURO 154,94 + 3,10 (2%ENPAV) TOTALE EURO 158,04</p> <p>⌚ da 100.001 a 200.000 litri EURO 309,87 + 6,20 (2% ENPAV) TOTALE EURO 316,07</p> <p>⌚ oltre 200.000 litri EURO 516,45 + 10,33 (2% ENPAV) TOTALE EURO 526,78</p>
<p>9 – LATTE CRUDO E DERIVATI</p> <p>STABILIMENTO DI TRATTAMENTO TERMICO E STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE AI SENSI DEL DPR 54/97:</p> <p>secondo la superficie dell'area di produzione dello stabilimento</p>	<p>⌚ entro 100 mq EURO 77,47 + 1,55 (2% ENPAV) TOTALE EURO 79,02</p> <p>⌚ da 101 a 200 mq EURO 154,94 + 3,10 (2% ENPAV) TOTALE EURO 158,04</p> <p>⌚ da 201 a 400 mq EURO 309,87 + 6,20 (2% ENPAV) TOTALE EURO 316,07</p> <p>⌚ da 401 a 600 mq EURO 619,75 + 12,39 (2% ENPAV) TOTALE EURO 632,14</p> <p>⌚ oltre 601 mq EURO 1032,91 + 20,66 (2% ENPAV)</p>

Allegato n.01:

- Oggetto: -LEA C13 anno 2016) - S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 del Reg. 882/04) anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale-

	TOTALE EURO 1053,57
--	----------------------------

ISTANZE DI VOLTURAZIONE/CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE

CENTRI DI RACCOLTA E DI STANDARDIZZAZIONE DEL LATTE DI CUI AL D.P.R. 54/97 CON QUANTITATIVI DI LATTE RACCOLTO E/O STANDARDIZZATO ANNUALMENTE PRESSO IL CENTRO FINO A 200.000 LITRI:	EURO 51,65 + 1,03 (2% ENPAV) TOTALE EURO 52,68
STABILIMENTI DI TRATTAMENTO TERMICO E DEGLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE DI CUI AL D.P.R. 54/97 CON SUPERFICIE DELL'AREA DI PRODUZIONE DELLO STABILIMENTO FINO A 400 MQ:	EURO 51,65 + 1,03 (2% ENPAV) TOTALE EURO 52,68
TUTTI GLI IMPIANTI DI CUI ALLE ALTRE SEZIONI DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO CE N. 853/2004	EURO 103,29 + 2,07 (2% ENPAV) TOTALE EURO 105,36